Conformita' basata sulla verifica dell'unita' per gli ascensori (Modulo G)

- 1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I.
 - 2. Obblighi dell'installatore
- 2.1. L'installatore prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I.
- 2.2. L'installatore presenta la domanda di verifica dell'unita' a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
 - b) il luogo in cui e' installato l'ascensore;
- c) una dichiarazione scritta che una domanda simile non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato;
 - d) la documentazione tecnica.
- 3. La documentazione tecnica consente di valutare la conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabile di cui all'allegato I.

La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione dell'ascensore;
- b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
- c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore;
- d) una lista dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza presi in considerazione;
- e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- f) una copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell'ascensore;
- g) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall'installatore;
 - h) le relazioni sulle prove effettuate;
- i) un esemplare delle istruzioni di cui al punto $6.2\,$ dell'allegato I.
 - 4. Verifica
- L'organismo notificato scelto dall'installatore esamina la documentazione tecnica e l'ascensore ed effettua le prove del caso, stabilite dalle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformita' ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. Le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.3 dell'allegato V.
- Se l'ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, l'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo alle prove effettuate.
 - L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del

registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I.

Se rifiuta di rilasciare il certificato di conformita', l'organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente la verifica dell'unita', l'installatore si rivolge al medesimo organismo notificato.

Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformita'.

- 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
- 5.1. L'installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 2.2, il numero d'identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
- 5.2. L'installatore compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
- 6. L'installatore tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di conformita' insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato.
 - 7. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 2.2 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' dell'installatore, purche' siano specificati nel mandato.